



La sentenza della Consulta, che giudica inique le pensioni al di sotto di 651,55 €, impone l'aumento degli importi.

# E ORA, PENSIONI DIGNITOSE

**È il momento delle decisioni!**

*Aumento delle pensioni nella prossima Legge di Bilancio!*

ALESSANDRO DEL CARLO - Presidente Anp-Cia

È il momento delle decisioni importanti. L'emergenza sanitaria Covid-19 ha aumentato disuguaglianze sociali e povertà, soprattutto fra gli anziani con pensioni basse e le pensioni degli agricoltori sono ancora, ferme a € 513/mese. Un milione e mezzo di persone che continuano a vivere una condizione di forte disagio sociale: le loro pensioni si trovano al di sotto di ogni parametro minimo previsto dall'Unione Europea. Ecco perché, come Associazione pensionati Cia, insistiamo affinché nella Legge di Bilancio 2021 si facciano scelte per dare risposte ai bisogni sociali veri e per restituire dignità alle persone, come gli agricoltori, che nella vita lavorativa hanno assicurato beni essenziali alla società, come il cibo, la tutela del territorio, la cura del paesaggio. Oggi si ritrovano fra i più disagiati, in tanti costretti a lavorare in età avanzata per sopravvivere, con i rischi connessi per l'inclusività e la salute. La nostra determinazione è confortata dalla recente sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni d'invalidità, che ha costretto il Governo ad aumentarle sensibilmente, in quanto non idonee a garantire una

Continua a pagina 2



## Pensionato!!! Occhio all'errore!

Non ci riferiamo agli errori redazionali ovviamente (se ce ne sono comunque segnalateli per favore) ma agli errori che gli enti che hanno liquidato la pensione potrebbero aver commesso nella determinazione dell'importo. Per verificare se i conteggi sono corretti o che siano stati applicati tutti i diritti spettanti, invitiamo i pensionati a prendere un appuntamento con gli uffici del Patronato INAC, i riferimenti sono a pagina otto del giornale. Forniremo una consulenza totalmente gratuita e si dovessero individuare errori o una incompleta quantificazione dell'importo, procederemo nei confronti dell'ente che ha in carico la pensione, per porre rimedio.

**Non aspettare ancora, gli arretrati sono soggetti a prescrizione!**

## Reddito di cittadinanza: al via i rinnovi

Trascorsi 18 mesi dall'avvio della misura i percettori dovranno procedere con l'inoltro di una nuova domanda.

**Fare la pratica per accedere alla misura attraverso il Patronato Inac è veramente facile!**

Gli interessati possono prendere un appuntamento su:

[WWW.INAC-CIA.IT/SEDI/](http://WWW.INAC-CIA.IT/SEDI/)

## Cos'è la malattia professionale?

Per malattia professionale si intende una patologia dovuta all'attività lavorativa riscontrata a seguito di una prolungata esposizione personale a fattori nocivi che determinano il rischio di ammalarsi. Questa situazione può essere provocata dall'attività svolta (utilizzo di macchinari o svolgimento di mansioni particolari) oppure dall'ambiente in cui è svolta l'attività stessa (presenza di sostanze nocive, ambienti di lavoro rumorosi, ecc.). Tali malattie sono dovute a cinque fattori principali presenti in molte lavorazioni: ripetitività, uso di forza (tipo di carico e modalità di movimentazione), vibrazioni, posture e gesti lavorativi incongrui ed infine periodi di recupero inadeguati. Nel valutare l'idoneità dell'esposizione al rischio non va considerata solo l'ultima attività svolta ma anche quelle pregresse. Il consiglio è quello di prendere un appuntamento al Patronato Inac al fine di verificare l'esistenza delle condizioni per avviare la domanda di riconoscimento economico per malattia professionale.

## Segnali di una società in difficoltà

LAURA RAVAGNAN  
Direttore generale Patronato INAC

I drammatici fatti di cronaca delle ultime settimane, sono il tragico segnale di una tormentata condizione sociale del Paese. Società che talvolta appare davvero gravemente malata! Una situazione che va analizzata in profondità ed invita tutti quanti ad una profonda riflessione. Il Patronato INAC è da sempre vicino alle persone. Assistiamo centinaia di individui ogni giorno, siamo immersi nella società. Ci confrontiamo con le problematiche e talvolta con le "complessità" dell'individuo. L'attività dei patronati va ben oltre l'espletamento di pratiche per l'ottenimento dei diritti previsti dalle norme, non è solo consulenza o sviluppo di progetti di Servizio civile. I dipendenti

di INAC sono "antenne" e "sentinelle" di disagi che attraversano il Paese, soprattutto in periodi di rara complessità come quello che stiamo vivendo in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. Emergenza che ha fortemente minato i redditi di molte famiglie e che ha reso necessarie misure e provvedimenti governativi finalizzati ad alleviare le difficoltà economiche conseguenti. Opportunità destinate a tantissime persone e che hanno visto il Patronato INAC in prima linea, per dare risposte chiare alle richieste dei cittadini, anche quando di chiaro c'era assai ben poco! Il disagio organizzativo è stato immane. I dipendenti di INAC però, hanno dimostrato una forza

Continua a pagina 2

## Covid 19: c'è il riconoscimento di causa di servizio

L'Inail ha stabilito che la patologia connessa al coronavirus è tra quelle riconosciute per accedere al diritto



Segue dalla prima pagina

## Segnali di una società in difficoltà

LAURA RAVAGNAN  
Direttore generale Patronato INAC

ed una vicinanza alla cittadinanza straordinaria, cogliendo appieno la drammaticità di quei momenti e l'esigenza di esserci! Una dedizione al ruolo ed al lavoro encomiabile. Ed è anche per questo che il Governo deve riconoscere il ruolo e la rilevanza sociale dei patronati, quale baluardo a difesa quotidiana dei più deboli e della sussidiarietà. Tutti i giorni, non solo in occasione delle emergenze. C'è tanta gente perbene impegnata

per il prossimo, ogni giorno offre disponibilità, impegno, dedizione. Questa parte di società, assolutamente maggioritaria, andrebbe meglio valorizzata. Ed è la stessa parte di società che insieme a noi, terrà i riflettori accesi su vicende come quella del povero Willy Monterio Duarte, anche quando l'attenzione mediatica tenderà a dimenticare.

## Opzione donna

Requisiti e contributi validi

La legge di Bilancio 2020 ha confermato la pensione "Opzione donna", ovvero la possibilità per le donne di accedere alla pensione in anticipo rispetto ai requisiti ordinari. L'opzione prevede un'anzianità contributiva minima di 35 anni ed un'età anagrafica di 58 anni per le lavoratrici dipendenti, stessi contributi ma 59 anni di età per le lavoratrici autonome. I contributi validi per il raggiungimento del requisito di 35 anni, sono quelli obbligatori, da riscatto, da ricongiunzione, volontari ed i figurativi ma non se i figurativi sono accreditati per malattia e disoccupazione. Nel caso in

cuì la lavoratrice scelga questo sistema di pensionamento, il primo pagamento verrà effettuato 12 mesi dopo la data di maturazione dei requisiti nel caso di lavoratrici dipendenti, dopo 18 mesi per le autonome (finestra mobile). L'importo della pensione verrà determinato interamente con il metodo contributivo e questo comporterà una riduzione che varia dal 25 al 35% rispetto alla pensione determinata con il sistema retributivo o misto, a seconda della storia lavorativa e quindi contributiva dell'interessata.

ALESSANDRA FACCENNA



## Riscatto della laurea

L'opzione per il contributivo

Sul tema pensioni tutto ormai ruota sulla sostenibilità economica del sistema pensionistico, in barba alle enormi problematiche sociali che una pensione da fame creerà nei prossimi decenni! "Se almeno potenzialmente chiedi la pensione di importo più basso, ti concedo di riscattare anche i periodi antecedenti al 1996". Questa la sintesi di una recente comunicazione Inps. "Almeno

potenzialmente", appunto, perché non per tutti la pensione nel sistema contributivo comporta un particolare aggravio sulla pensione, anzi, ci sono lavoratori che traggono un beneficio da questo sistema di calcolo. Lasciamo immaginare al lettore se i lavoratori che ne beneficiano sono quelli con retribuzioni più basse o più elevate! Ma veniamo al merito della questione. L'Inps concede al contribuente la possibilità di riscattare anche i periodi antecedenti al 1996 scoperti da contributi, a condizione che abbia presentato prima della domanda di riscatto, una domanda di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. In tale ipotesi, l'importo da versare per il riscatto verrà determinato con un sistema meno oneroso (aliquota percentuale) rispetto a quello "ordinario" (riserva matematica). Attenzione però: la

domanda di opzione per il sistema

contributivo è irrevocabile e come vedremo più

avanti, la stessa può essere resa più o meno consapevolmente! Il contribuente deve quindi mettere sui piatti della bilancia tutte le condizioni, i vantaggi, gli svantaggi:

- riscattare i periodi ante 1996 consentono un pensionamento anticipato? Se sì, di quanti anni?
- quanti anni o periodi di contributi è necessario riscattare per anticipare il pensionamento?
- a quanto ammonta l'onere del riscatto? In quanti mesi/anni verrà ammortizzato una volta pensionato?
- trae un vantaggio fiscale dal pagamento dell'onere da riscatto?
- quale è la differenza sull'importo della futura pensione?

Quelle sopra elencate sono solo alcune delle domande, le più importanti, alle

quali il lavoratore può trovare una completa risposta se si rivolge al Patronato INAC! L'opzione per la determinazione con il sistema contributivo può essere implicita, vedi l'Opzione donna, oppure esplicitata in fase di pensionamento per la generalità dei lavoratori, che altrimenti avrebbero ottenuto la pensione con il sistema misto o retributivo. Se il riscatto viene richiesto implicitamente o esplicitamente con il sistema contributivo, l'importo verrà determinato con il sistema di calcolo meno oneroso.

Se invece il riscatto è stato richiesto prima della domanda di pensione, l'importo dovuto rimane quello determinato con il sistema più oneroso. Se il contribuente versa quanto richiesto, esercita implicitamente ed in modo irrevocabile, la determinazione della pensione con il sistema contributivo. Ad esempio, se il lavoratore richiede il riscatto di periodi ante 1996 con il sistema meno oneroso e grazie all'accREDITAMENTO dei periodi riscattati supera la soglia dei 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, avrà la pensione comunque determinata con il metodo esclusivamente contributivo. L'incremento dei contributi al 31 dicembre 1995 non avrà alcun effetto sul sistema di determinazione della pensione, anzi, non gli permetterà di utilizzare neanche il sistema misto: retributivo per i periodi contributivi ante 1996, contributivo per i successivi. Per le lavoratrici interessate all'Opzione donna, è necessaria la presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione. Se la domanda di pensione è già stata presentata, è necessario che l'interessata provveda a richiedere all'Inps il ricalcolo dell'onere del riscatto non oltre il termine di scadenza del pagamento dello stesso riscatto. Anche i lavoratori interessati alla pensione in Quotaroo, che pur rispondendo al requisito dell'età (62 anni), non hanno i 38 anni di contributi necessari, possono usufruire della possibilità di riscatto in commento ma la loro pensione verrà determinata interamente con il sistema di calcolo contributivo. Conviene? Non conviene? Quale è la scelta migliore da fare? Chi ci aiuta in questo labirinto di norme, disposizioni, interpretazioni? Tra tanta incertezza una

risposta sicura: il Patronato INAC!

CT

Segue dalla prima pagina

## È il momento delle decisioni!

Aumento delle pensioni nella prossima Legge di Bilancio!

ALESSANDRO DEL CARLO - Presidente Anp-Cia

tire una vita dignitosa alle persone. I principi di quella sentenza non possono non valere anche per le pensioni minime: l'importo non è assolutamente sufficiente ne è dignitoso, occorre portarle ad almeno € 650/mese, come indica la Carta Sociale

Europea. Così come bisogna stabilizzare ed estendere il diritto alla cosiddetta "quattordicesima", fino a tre volte il trattamento minimo, adottare un sistema che garantisca una rivalutazione reale al costo della vita delle pensioni e diminuire la

tassazione sulle pensioni, le più tartassate d'Europa. È il momento delle decisioni importanti anche per le future pensioni degli attuali giovani! Occorre provvedere subito una pensione base per i giovani, a garanzia di una prestazione minima e dignitosa, sulla quale ciascuno potrà aggiungere la contribuzione prodotta nel suo percorso lavorativo. Nel caso degli agricoltori, l'attuale sistema li destina ad una pensione inferiore alle attuali minime. Oltre ad essere un elemento di ingiustizia sociale, costituisce un ostacolo al rinnovamento generazionale nelle aziende. È il momento delle decisioni importanti anche per la sanità pubblica, bisognosa di un rilancio nei territori, di un rafforzamento del sistema

dei servizi di prossimità. Ripensare il ruolo delle strutture ospedaliere nelle aree interne e rurali del Paese connesse con il sistema delle cure primarie, istituire l'assistenza domiciliare, la telemedicina e le farmacie rurali, promuovendo la loro funzione di servizio al territorio. Prendere decisioni importanti significa investire nelle politiche sociali e territoriali, non solo per dare una risposta concreta ai bisogni sociali reali alle persone ma anche per fornire opportunità di sviluppo e di crescita economica delle aree rurali. Tutela sociale, salvaguardia della qualità della vita delle persone, soprattutto anziane, sono elementi che qualificano il carattere progredito e civile della società.

## Pensioni: I requisiti 2021/2022

Anche per il biennio 2021-2022 i lavoratori potranno richiedere la pensione con gli stessi requisiti in vigore oggi. È stato infatti bloccato il meccanismo che spostava il requisito anagrafico per la pensione, in relazione all'aumento della speranza di vita rilevato dall'Istat. A seguire, una panoramica delle possibilità di pensionamento. Data la particolare articolazione delle disposizioni che disciplinano questo importante traguardo per i lavoratori, raccomandiamo agli interessati di effettuare per tempo una verifica presso il Patronato INAC. Pensione di vecchiaia. Interessa la generalità dei lavoratori. Il collocamento in pensione è consentito al compimento del 67° anno di età, con almeno 20 anni di contributi accreditati. Il requisito anagrafico scende a 66 anni e 7 mesi per chi ha svolto lavori gravosi ed ha almeno 30 anni di contributi. Il lavoratore che ha accreditato i contributi solo dopo il primo gennaio 1996, ha un ulteriore requisito da rispettare: deve ottenere un importo di pensione almeno pari ad 1,5 volte

l'importo dell'assegno sociale. Se non rispetta quest'ultimo requisito, dovrà attendere altri 5 anni, per ottenere così la pensione a 71 anni di età! Pensione anticipata (ex anzianità). Gli uomini possono andare in pensione con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne, a prescindere dall'età. Il lavoratore precoce, ovvero chi ha almeno 12 mesi di contributi effettivi accreditati prima del compimento del 19° anno di età, può andare in pensione con almeno 41 anni di contributi. Quota 100. Fino a tutto il 2021 non vi dovrebbero essere sorprese. Interessa il lavoratore che può vantare almeno 38 anni di contributi ed ha compiuto 62 anni di età. Per l'effettivo pensionamento dovrà attendere 3 mesi se impiegato nel settore privato, 6 mesi se nel settore pubblico. L'aumento dei termini di pensione in relazione all'aspettativa di vita non interessa anche il beneficiario di una delle otto salvaguardie dalla Legge Fornero ed il lavoratore impegnato in attività usuranti. In questi ultimi due casi, per andare in

pensione potrà utilizzare il "sistema quote": età più contributi. Non risente della variazione dell'aspettativa di vita anche il dipendente del Comparto difesa e sicurezza, mentre le donne impiegate nel Comparto dello spettacolo e nel Fondo sportivi professionisti, con contributi accreditati entro il 1995, vedrà aumentare il requisito dell'età di un anno. Stesse regole di pensionamento anche per chi utilizza la totalizzazione contributiva, ovvero la possibilità di sommare i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali, comprese le Casse dei liberi professionisti: potrà andare in pensione di vecchiaia al compimento del 66° anno di età, con almeno 20 anni di contributi, oppure in pensione anticipata con almeno 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Nel primo caso dovrà attendere 18 mesi (finestra mobile), 21 mesi nel secondo.

DZ

## L'indebito pensionistico

### Quando ci si può opporre alla pretesa dell'Inps

Ogni anno l'Inps invia a moltissimi pensionati la richiesta di restituzione di ratei pensionistici corrisposti, a suo dire, indebitamente. Spesso accade che la richiesta di restituzione riguardi importi riferiti ad anni precedenti e talvolta l'ammontare non è indifferente. Le richieste di restituzione di somme contestate come indebitamente percepite, devono rispettare determinati requisiti. Il Codice Civile stabilisce la facoltà di richiedere la restituzione di somme non dovute a prescindere dalla condotta dolosa o meno del percettore. Negli anni passati, il settore previdenziale è stato oggetto di numerosi provvedimenti e sentenze in materia di restituzione degli indebiti: nel caso in cui l'Istituto erogante rilevi errori commessi in sede di liquidazione o riliquidazione, le pensioni possono essere in ogni momento rettificare. Se a seguito della rettifica risultano pagate somme non dovute, non si procede al loro recupero salvo il caso in cui il pensionato abbia intenzionalmente "barato" (comportamento doloso). L'omessa

o incompleta comunicazione da parte del pensionato di informazioni che incidono sulla corretta erogazione della prestazione, sempre che non siano già a conoscenza dell'Inps, crea le condizioni per l'Istituto di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite. L'Inps può procedere al recupero dell'indebito pensionistico qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- il pagamento delle somme a titolo di ratei di pensione è stato effettuato in forza di un formale e definitivo provvedimento;
- sia stata effettuata la comunicazione del provvedimento stesso all'interessato;
- si sia verificato un errore di qualsiasi natura non imputabile all'Istituto;
- errori nella valutazione del reddito del pensionato, non determinati da comportamenti volontari. In tale circostanza l'Inps deve aver effettuato ogni anno le verifiche sulla situazione reddituale dei beneficiari ed aver successivamente esercitato la relativa azione di recupero entro e non oltre

- l'anno successivo;
- in ogni caso, quando vi sia stata un'azione volontaria (dolosa) da parte del pensionato.

Chiariamo il concetto di "azione volontaria" o dolo del pensionato. Oltre ad un'attività evidentemente illecita, si intende per "dolo" la mancata o errata comunicazione di dati rilevanti ai fini della corretta erogazione della prestazione, naturalmente, come sopra riportato, sempre che tali dati non siano già noti all'Inps. In queste ipotesi, l'Istituto, oltre ad aggiornare la pensione, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite, comunque nei limiti della prescrizione. Il termine prescrizione, per quanto riguarda gli indebiti, è ordinariamente di 10 anni, che decorrono da quando l'Inps viene a conoscenza degli elementi necessari per l'erogazione corretta della prestazione. Se l'indebito riguarda errori di carattere reddituale, il termine prescrizione è ridotto ad un anno dalla conclusione della campagna reddituale RED. Le prestazioni di carattere

assistenziali (assegno sociale, invalidità civile, ecc.), hanno sempre la prescrizione decennale. L'Inps può disporre il recupero delle somme indebite, attraverso la compensazione o la trattenuta sulla pensione. La compensazione non può essere attuata per gli assegni al nucleo familiare, pensione o assegno sociale, invalidità civile, a condizione che non si tratti di somme erogate per prestazioni identiche a quelle per le quali viene effettuata la compensazione. Per le pensioni in genere, le trattenute devono essere limitate ad un quinto dell'importo della pensione, fatto salvo in ogni caso l'importo corrispondente al trattamento minimo. Se il pensionato ha più trattamenti pensionistici, la trattenuta di un quinto verrà effettuata su ciascuna pensione, fermo restando quanto sopra appena riportato in merito all'importo del trattamento minimo, che dovrà essere salvaguardato ma per il totale delle pensioni.

ROMOLO ESPOSITO

## Pensione di vecchiaia

### Quindici anni di contributi con il cumulo

Nella maggior parte dei casi, la possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi utilizzando il cumulo gratuito, è un miraggio! La riforma Amato ha elevato il requisito contributivo per ottenere la pensione di vecchiaia portandolo ad almeno 20 anni. Per mitigare gli effetti di tale incremento, la Legge di riforma ha disposto alcune deroghe: il lavoratore autorizzato ai versamenti volontari entro il 26 dicembre 1992 e chi ha raggiunto il requisito contributivo dei 15 anni entro la fine del 1992, può ottenere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi ed al compimento di 67° anno di età. Molto spesso però, i contributi non sono accreditati in un'unica gestione previdenziale. Per raggiungere il requisito dei 15 anni di contributi, l'aspirante pensionato può cumulare gli eventuali spezzoni di contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali ma solo se le stesse gestioni consentono il cumulo ed il pensionamento con i suddetti requisiti. Per quanto riguarda il settore privato, le deroghe in commento sono utilizzabili dal lavoratore dipendente ed autonomo iscritto all'Inps; per il settore pubblico invece è utilizzabile solo la deroga prevista per chi ha raggiunto i 15 anni di contributi entro la fine del 1992. Sono esclusi gli iscritti ai Fondi speciali ed all'Ipost. Una verifica preventiva presso il Patronato INAC è doverosa! Restano comunque valide le altre possibilità previste dalle norme quali il cumulo, il computo e la totalizzazione, che consentono di ottenere la pensione utilizzando i contributi accreditati nelle diverse gestioni previdenziali.

ROMOLO ESPOSITO

## Rivalutazione dei contributi per esposizione all'amianto

### Invalicabile il limite di 40 anni di contributi


Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che la rivalutazione contributiva da amianto non può far eccedere il limite di 40 anni di contributi per il diritto alla pensione di anzianità. Il suddetto limite è invalicabile anche quando la pensione viene liquidata con il cumulo dei contributi versati nelle diverse gestioni dell'Assicurazione Generale Obbligatoria: lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. L'eventuale rivalutazione contributiva per l'esposizione ultradecennale all'amianto, non può quindi determinare la riliquidazione di un trattamento pensionistico complessivamente superiore, anche quando tale rivalutazione comporti il raggiungimento di un

Se non c'è revisione, la domanda di aggravamento della rendita Inail ha efficacia retroattiva. Anche quando il lavoratore presenta una domanda per ottenere la liquidazione del danno biologico in misura più elevata rispetto a quella riconosciuta in

forma amministrativa, la decorrenza di questo aumento va individuata nel momento di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta e non nel momento della presentazione della domanda di aggravamento. A stabilirlo è la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso di lavoratore che in sede di appello si era visto innalzare la percentuale di indennizzo del danno biologico dall'8%, riconosciuto in via amministrativa, all'11%. La Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado, aveva attribuito tale beneficio solo dalla do-

manda amministrativa di aggravamento e non dal momento di effettivo riconoscimento della percentuale di invalidità una volta cessata l'inabilità temporanea assoluta. In sostanza la Cassazione dà ragione al lavoratore, spiegando che se la domanda è finalizzata ad ottenere la liquidazione di una prestazione superiore a quella riconosciuta in fase amministrativa sulla base di una diversa valutazione delle medesime condizioni sanitarie che hanno dato luogo alla concessione della prestazione, non si è in realtà in presenza di una revisione della rendita e l'aggravamento deve essere riconosciuto dalla cessazione dell'inabilità temporanea assoluta. Se la domanda è invece finalizzata alla revisione di una rendita già costituita sulla base di una situazione sanitaria diversa rispetto a quella che ha dato origine alla prestazione stessa, la decorrenza dell'aggravamento va valutata dalla data di presentazione della domanda, visto che si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione della stessa.

TATIANA SANROCCHI



## Riscattabili anche i vecchi diplomi AFAM

Via libera dell'Inps al riscatto dei vecchi diplomi AFAM se conseguiti entro il 2021, a condizione che il richiedente sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Finalmente dopo molti anni ed un lungo contenzioso legale, l'Inps permette di riscattare ai fini pensionistici i titoli di studio rilasciati secondo il vecchio ordinamento, dalle istituzioni artistiche e musicali come le Accademie di Belle Arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati. L'Istituto allinea tale facoltà a quanto già previsto per i corsi rientranti nel nuovo ordinamento dell'anno accademico 2005/2006, in quanto equiparati ai titoli di studio universitari. Il periodo riscattabile, coincidente con

la durata legale del corso, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni AFAM o, se successiva a quest'ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media. Ad esempio, per il diploma di pianoforte, per il quale sono riscattabili al massimo 5 anni, se il richiedente si è iscritto al Conservatorio a 11 anni ed ha conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria a 19 anni ed il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si colloca dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo AFAM.

TATIANA SANROCCHI



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863  
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma


Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini  
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,  
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: Diritti Sociali e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

## Superbonus 110% - Ristrutturare casa a costo zero



Il tema è all'attenzione di tanti e viene pubblicizzato come panacea a tutti i mali economici del Paese, alle prese con la drammatica crisi conseguente all'emergenza sanitaria Covid 19. Sicuramente si tratta di un provvedimento molto interessante, che consentirà di dare uno scossone ad una parte dell'economia italiana. Consentirà anche a tante persone di effettuare quegli interventi edilizi da sempre in mente di fare ma mai realizzati. E sentir parlare di interventi a "costo zero", anzi di arrivare persino a guadagnarci qualcosa da quegli interventi, muove tantissimi interessi. **Attenzione però!** I vincoli fissati dalla norma sono tanti e molto spesso difficili da rispettare. Il "costo zero" o il "profitto", è una delle possibilità concesse in talune rare circostanze, che auspichiamo il lettore potrà intercettare leggendo con attenzione quanto segue. Per qualunque informazione ed assistenza all'attuazione dei propositi degli interessati, consigliamo di rivolgersi ai nostri uffici. Il rischio di "pensare una cosa" che poi si rivela molto differente a quanto immaginato, è quanto mai concreto. Ma veniamo al merito. Il cosiddetto Decreto Rilancio, dispone, tra le altre cose, la possibilità per le persone fisiche che realizzano specifici interventi edilizi, di beneficiare di una detrazione fiscale maggiorata del 10%

rispetto alla spesa sostenuta: il Superbonus 110%.

**Sono interessati gli interventi per i quali è stata sostenuta la spesa dal 1° luglio scorso, al 31 dicembre 2021.**

**Possono beneficiarne:**

- i condomini, anche costituiti allo scopo di beneficiare del Superbonus 110%, limitatamente alle parti comuni;
- le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Questi ultimi possono comunque beneficiare del Superbonus 110% ma solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell'azienda o che siano strumentali all'esercizio dell'attività. Il Superbonus 110% si può beneficiare al massimo su due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi che interessano le parti comuni condominiali. Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci;
- le Onlus, le organizzazioni di volontariato,

le associazioni di promozione sociale e le associazioni sportive dilettantistiche, per queste ultime solo per la parte di immobile destinato a spogliatoi.

**Per usufruire del Superbonus 110%, l'interessato deve possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo:**

- i proprietari e nudi proprietari;
- i titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- i locatari o comodatari, previo consenso del possessore dell'immobile;
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell'immobile, a condizione che il familiare sostenga le spese e siano intestati a lui i bonifici e le fatture;
- il convivente superstite del proprietario dell'immobile, anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all'immobile. In caso di cessione dell'immobile su cui sono stati fatti gli interventi, le quote residue del Superbonus 110% passano all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di successione ereditaria, le quote residue passano all'erede che materialmente dispone dell'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi.

### Gli interventi agevolabili

Si distinguono in interventi principali o "trainanti" ed interventi secondari o "trainati": i primi sono indispensabili per ottenere il Superbonus 110%; i secondi possono beneficiare del medesimo Superbonus 110%, solo se abbinati o conseguenti ai primi. Rientrano tra gli interventi principali o "trainanti":

- **Isolamento termico.** Deve interessare le superfici orizzontali e verticali dell'edificio nella misura di almeno il 25% della superficie lorda dello stesso. Il risultato può essere ottenuto attraverso il cosiddetto "cappotto termico": apposizione di materiale isolante lungo le pareti esterne dispendenti dell'edificio (solai, pilastri e infissi), con incremento dello spessore delle pareti stesse e conseguente modifica di infissi, davanzali, ecc. È possibile apporre il materiale isolante nelle pareti interne delle singole abitazioni, sempre che le pareti libere così isolate, raggiungano il parametro del 25% sopra indicato. Il tetto di spesa per questo intervento è di:
  - 50mila euro per gli edifici unifamiliari e per le unità immobiliari indipendenti all'interno di complessi plurifamiliari;
  - 40mila euro per ciascuna unità immobiliare per condomini composti da 2 a 8 unità;
  - 30mila euro per ciascuna unità immobiliare per edifici composti da più di 8 unità.
- **Sostituzione impianto di riscaldamento.** Deve interessare le parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Gli impianti nuovi devono essere impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

sanitaria, a condensazione (almeno di classe A Reg. UE n. 811/2013), a pompa di calore, compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (gli ultimi due rientrano tra gli interventi secondari o "trainati"), ovvero con impianti di microgenerazione o a collettori solari e, solo per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione per mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE (relativa alla qualità dell'aria), l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente (art. 2, co. 2, lett. tt), D.Lgs. n.102/2014). Sono detraibili anche le spese di bonifica e smaltimento del vecchio impianto. Il tetto di spesa per questo intervento è di:

- 30 mila euro per gli edifici unifamiliari o funzionalmente autonomi;
- 20mila euro moltiplicato per ciascuna unità abitativa negli edifici composti da 2 a 8 unità;
- 15mila euro moltiplicato per ciascuna unità abitativa negli edifici composti da più di 8 unità.
- **Sostituzione impianto di climatizzazione su edifici unifamiliari e unità immobiliari con accesso autonomo.** Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti su edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi dall'esterno autonomi. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell'impianto sostituito. Tetto di spesa per questo intervento è di 30mila euro.
- **Adeguamento antisismico.** Gli interventi antisismici che danno diritto al Superbonus 110% sono quelli compresi nel già vigente Sismabonus, con limite di spesa di 96mila euro per unità immobiliare abitativa, senza vincoli sul

numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. L'unico requisito richiesto è che le unità immobiliari si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa rientra anche l'acquisto di case antisismiche.

Rientrano tra gli interventi secondari o "trainati":

- **interventi di efficientamento energetico;**
- **installazione di impianti solari fotovoltaici;**
- **infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.**

Gli interventi di efficientamento energetico principali o "trainanti" e gli eventuali secondari o trainati, devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il raggiungimento di una delle due condizioni, deve essere certificato dall'attestato di prestazione energetica (APE), precedente e successivo all'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato (dichiarazione asseverata).



### RISPARMIARE SU LUCE E GAS? CON NOI ORA PUOI!

Dalla prima pagina

La liberalizzazione del mercato dell'energia si avvicina velocemente e chi ha un contratto con il servizio elettrico nazionale nel "mercato di maggior tutela", entro la fine del 2021 dovrà cambiare fornitore, altrimenti potrebbe incappare nel "mercato di salvaguardia" e pagare per l'energia un costo superiore di circa quattro volte all'attuale. Nell'interesse dei cittadini continua l'impegno dei Centro servizi alla persona della Cia, per arricchire la gamma dei servizi offerti ed allo scopo di migliorare l'informazione e ove possibile, consentire dei risparmi. Va in questa direzione la scelta di attivare una convenzione con la società Barocco Spa. La convenzione consente a chi si rivolge ai Centro servizi alla persona di Cia delle provincie che aderiscono all'iniziativa, di sottoscrivere i contratti per la fornitura di luce e gas con la società Barocco Spa, direttamente presso lo stesso Centro servizi. La tariffa concordata con la società **Barocco Spa** è

competitiva: è bloccata per 12 mesi relativamente al costo della materia prima ed ha la garanzia di rinnovo automatico ad ogni scadenza, con applicazione della migliore tariffa del momento. Chi si affida per i suoi servizi ai Centro servizi alla persona di Cia, sottoscrive una delega oppure è un iscritto a Cia, può usufruire di un'offerta straordinaria: firmando il contratto di fornitura per luce e gas, potrà avere un bonus in fattura di € 24 per 12 mesi e per ciascuna fornitura, € 48 in tutto quindi! Il Bonus appena descritto è attivo anche per i contratti business. Presso i Centro servizi alla persona di Cia, l'interessato potrà richiedere le informazioni del caso. Se il Centro servizi alla persona di Cia della provincia non aderisce all'iniziativa, si può comunque aderire all'offerta sopra descritta chiamando il **NUMERO VERDE 800171710** e chiedendo di aderire all'offerta "**Ciaitalia2020**".

CORRADO FRANCI

### I bonus fiscali per gli interventi edilizi... e dintorni

**L'Ecobonus** è una detrazione fiscale che riguarda gli interventi finalizzati al risparmio energetico. Ha aliquote di detrazione diversificate a seconda degli interventi realizzati (dal 6% al 75%). Può essere richiesto per le spese sostenute entro la fine di quest'anno. **Bonus ristrutturazioni.** Fa parte dei benefici fiscali già vigenti e prorogati dalla legge di Bilancio 2020. La detrazione fiscale è pari al 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48mila euro, per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre di quest'anno, è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50%) ed il limite massimo di spesa è di 96mila euro. **Bonus facciate.** Si tratta di una detrazione d'imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. **Bonus mobili.** Può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019. Consiste in una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati

ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. **Bonus verde.** Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per gli interventi di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi. **Sismabonus.** Detrazione del 50% da calcolare su un importo complessivo massimo di 96mila euro per unità immobiliare, fruibile in cinque rate annuali di pari importo. Gli interventi devono riguardare edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017. La detrazione sale al 70% se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero all'80%, se si passa a due classi di rischio inferiori. Il beneficio fiscale è maggiore in caso di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali: 75% se c'è passaggio a una classe di rischio inferiore; 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

## Misura della detrazione fiscale, termini e modalità di utilizzo

La detrazione fiscale spetta nella misura del 110% delle spese complessivamente sostenute per gli interventi edilizi sopra elencati, **dal primo luglio 2020, al 31 dicembre 2021**. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in cinque quote annuali di pari importo. Il Superbonus 110% può essere fruito mediante una delle seguenti modalità od anche con un mix delle stesse:

- **utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi:** se al netto di altre detrazioni/deduzioni già inserite nella dichiarazione dei redditi, il contribuente ha una residua ed adeguata capienza Irpef;
- **sconto in fattura:** la detrazione può essere ceduta all'impresa esecutrice, ottenendo uno sconto in fattura fino al 100% dell'importo;

- **cessione del credito:** la detrazione può essere trasformata in credito d'imposta cedibile a terzi soggetti: Istituti di credito, monetizzando l'importo corrispondente, familiari, ecc.

Al fine di fruire di una delle due modalità alternative all'utilizzo in dichiarazione dei redditi della detrazione fiscale (sconto in fattura o cessione del credito), il contribuente deve esercitare un'opzione che può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, nel limite massimo di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento medesimo.

### Lo sconto in fattura

Per effetto dello sconto in fattura, il contribuente beneficia del credito d'imposta mediante una riduzione degli importi da corrispondere ai fornitori di beni e/o servizi impiegati nell'intervento. Può raggiungere l'intera detrazione spettante (110%), oppure per solo una parte di questa, oppure ancora, può essere parte della fruizione del Superbonus 110%: parte in detrazione fiscale, parte in sconto in fattura. In quest'ultima ipotesi, l'importo della detrazione residuale spettante può essere recuperata in dichiarazione dei redditi (se il contribuente ha capienza di ritenute), o con la cessione del credito a terzi soggetti.

### La cessione del credito


La cessione può essere disposta in favore:

- dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  - di altri soggetti (persone fisiche compresi i familiari che hanno capienza Irpef, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti);
  - di istituti di credito e intermediari finanziari.
- La cessione del credito può interessare i seguenti interventi:
- recupero del patrimonio edilizio;
  - efficientamento energetico;
  - adozione di misure antisismiche;
  - interventi in facciata degli edifici esistenti (bonus facciate), ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  - installazione di impianti fotovoltaici;
  - installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

### Asseverazione tecnica e visto di conformità

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in aggiunta alla documentazione occorrente per beneficiare della detrazione fiscale, il contribuente deve acquisire:

- l'asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, rilasciata da un tecnico abilitato al rilascio delle certificazioni energetiche o da professionista incaricato della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
- il visto di conformità, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, tra i quali il **CAF Cia Srl** (i riferimenti sono a pagina 8).



### Alcuni esempi Interventi principali o trainanti che beneficiano del Superbonus 110%

- **Cappotto termico** (già Ecobonus): interventi di isolamento termico delle superfici dell'edificio che abbiano un'incidenza maggiore del 25% dell'intera superficie dell'edificio.
- **Sostituzione caldaie in classe A** (già Ecobonus): interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, riscaldamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore con efficienza almeno pari alla classe A (per i condomini è realizzabile solo in quelli con impianti centralizzati).
- **Interventi antisismici** che comportino l'adeguamento e/o il miglioramento sismico di almeno una classe di minor rischio in zone sismiche 1,2,3.

### Interventi secondari o trainati che se collegati ad uno degli interventi principali o trainanti, beneficiano del Superbonus 110%:

- **Impianti fotovoltaici** (con o senza sistema di accumulo);
- **Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;**
- **Impianti di cogenerazione;**
- **Serramenti e schermature solari;**
- **Solare termico;**
- **Dispositivi di domotica** (applicazione dell'informatica e dell'elettronica alla gestione dell'abitazione).

Nel caso in cui gli interventi di cui sopra vengano eseguiti in modo scollegato a quelli principali o trainanti, potranno beneficiare della detrazione ordinaria già prevista:

- 65% per l'ecobonus;
- 90% per il rifacimento delle facciate;
- 50% per le ristrutturazioni edilizie.

## Legge 104/92 Le novità sulle agevolazioni fiscali dedicate ai disabili

L'Agenzia delle entrate ha da poco pubblicato una nuova guida alle agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità certificata in base alla legge 104/92:

- detrazione Irpef al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di un'auto;
- detrazione di € 1.620 per ogni figlio portatore di handicap a carico;
- detrazioni Irpef sulle spese sostenute per abbattere le barriere architettoniche;
- deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche.

Queste sono solo alcune delle agevolazioni dedicate alle persone affette da disabilità certificata.

**Le novità nel settore auto.** La detrazione Irpef è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di un'automobile su una spesa massima di € 18.075,99. L'aliquota IVA a cui viene assoggettata la vendita dell'auto è del 4%. L'acquisto è esente dal pagamento del bollo auto e dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Quanto sopra elencato è dedicato alle persone non vedenti, sorde, affette da handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento,



con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, persone con ridotte o impedito capacità motorie. Il veicolo acquistato dovrà essere utilizzato, per la maggior parte, a beneficio della persona disabile. Figli a carico. Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico, il genitore ha diritto ad una detrazione fiscale di € 1.620 se il figlio ha meno di tre anni, di € 1.350 euro per il figlio di età pari o superiore a tre anni. Se i figli a carico sono più di tre, la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio. Le detrazioni sopra riportate sono teoriche, dato che la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

**Detrazione fiscale per l'assistenza personale.** Viene riconosciuta la deduzione dal reddito degli oneri contributivi fino a € 1.549,37, versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare. E prevista anche una detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale. Quest'ultima detrazione viene determinata su un importo massimo di € 2.100 ed alla condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40 mila euro.

**Detrazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per le spese sanitarie e le varie.** Per l'acquisto di sussidi informatici, spetta una detrazione Irpef al 19% e l'IVA agevolata al 4%. Le persone non vedenti possono detrarre dall'Irpef, il 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di quattro anni, eccetto i casi di perdita dell'animale. Alle medesime persone, spetta una detrazione forfettaria Irpef di mille euro. Alle persone sorde spetta una detrazione del 19% della spesa sostenuta per i servizi di interpretariato. Gli interessati devono essere riconosciuti sordomuti ai sensi della Legge 381/70: minorati sensoriali dell'udito

affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La condizione di sordità non deve essere di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, è prevista una detrazione Irpef pari al 36%, da calcolare su un importo massimo di 48mila euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2020. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

- quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (ascensori, montacarichi, ecc.);
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità del disabile. Per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse (rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici con detrazione al 19%). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

- la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione;
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

## Marittimi

### Estese le tutele previdenziali e contributive

**L**avoratori marittimi imbarcati sui galleggianti iscritti nel registro delle navi minori e dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda e privi di apparato motore, hanno diritto all'inquadramento armatoriale economicamente meno gravoso. Lo rende noto l'Inps con un recente messaggio, con il quale recepisce l'orientamento favorevole del Ministero del Lavoro. Il tema riguarda il perimetro di applicazione del regime assicurativo dei lavoratori marittimi. La Corte di Cassazione ha chiarito che il regime assicurativo di favore, comprende:

- il personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purché abbiano mezzi di propulsione propri;
- il personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato

su tutti i galleggianti mobili, anche se non autopropulsi, che abbiano una stazza non inferiore a 10 tonnellate, tale da renderli equiparabili alla nave a prescindere dalla funzione svolta dal mezzo.

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra sintetizzato, l'Inps consente l'applicazione del regime previdenziale anche nei confronti dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei registri delle navi minori e dei galleggianti e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati. In questo modo viene meno la disparità del sistema previdenziale applicata ai lavoratori marittimi, in ragione della presenza o meno di sistemi di autopropulsione.

LUCIA CICCAGLIONE



## Riscatto di laurea

### Agevolato anche per titoli ante 1996

**S**i allarga la platea dei soggetti che possono beneficiare del riscatto di laurea calcolato in misura agevolata con il sistema di calcolo contributivo. Per ogni anno di laurea l'onere ammonterà a circa € 5.260. Il riscatto di laurea agevolato, previsto inizialmente per i soggetti sotto i 45 anni, poi ampliato fino a 50 anni di età, diventa oggi accessibile agli iscritti all'università prima dell'introduzione del sistema di calcolo contributivo, ovvero, prima del 1996. Nel caso in cui il corso di laurea sia a cavallo degli anni 1995/1996, il periodo riscattabile il cui importo verrà determinato con il sistema di calcolo agevolato, è quello successivo al 1996. Il periodo antecedente sarà calcolato con il sistema della riserva matematica, collegato all'età ed alla retribuzione. L'Inps consente

di ampliare il periodo per il quale si può beneficiare del sistema di calcolo agevolato, a tutti gli anni accademici, a prescindere dalla collocazione ante o post 1996 ma ad una condizione: la pensione verrà determinata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, a prescindere dalla provvista contributiva antecedente al 1996. L'accettazione del riscatto di laurea calcolato in misura agevolata, determina implicitamente l'opzione per il sistema contributivo e tale scelta è irrevocabile. Un onere più basso del riscatto che in molti casi porterà con sé una pensione di importo più basso! Gli interessati possono rivolgersi al Patronato INAC per verificare la reale convenienza del riscatto agevolato.

SR

## Contributi dei dipendenti pubblici

### Prescrizione entro il 2022

**D**a ormai tre anni a questa parte, i contributi dei dipendenti pubblici non versati sembrano cadere in prescrizione da un momento all'altro. La norma sul versamento dei contributi dei dipendenti privati, dispone il loro versamento entro cinque anni, altrimenti si prescrivono. Nel 2017 tale norma è stata estesa anche alle Amministrazioni pubbliche, stabilendo che i contributi non versati riferiti ai cinque anni antecedenti al 2017, si sarebbero prescritti dal 1° gennaio 2019. Con una circolare del 2018, l'Inps (!) posticipava tale termine al 1° gennaio 2020. Il legislatore ha poi legittimamente posticipato la prescrizione al 31 dicembre 2021. Infine, con il Decreto milleproroghe, lo stesso legislatore ha posticipato ulteriormente la prescrizione, portandola al 31 dicembre 2022. E chissà se è finita qui! Ad oggi, le Amministrazioni pubbliche individuate dal D.lgs. 165/2001, hanno tempo fino alla fine del 2022 per versare i contributi omessi per i rapporti di lavoro subordinato riferiti ai periodi ante 2016. In ogni caso, il lavoratore ha comunque il

diritto di ottenere la pensione intera, come se i contributi fossero stati versati interamente e nei tempi dettati dalla legge. L'ultimo differimento introdotto dal Decreto milleproroghe, si applica non solo ai contributi dovuti dalle casse della gestione esclusiva dell'Inps (Cassa stato, Sanitari, Enti locali, Ufficiali giudiziari e Cassa insegnanti) ma anche ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di fine servizio. Le Amministrazioni rientranti in questa norma sono quelle pubbliche, quali Enti locali, scuole, università, amministrazioni statali, Asl, camere di commercio, comunità montane, Banca d'Italia, enti pubblici non economici. La norma non riguarda le aziende i cui dipendenti abbiano scelto di mantenere l'iscrizione all'ex Inpdap, anche se privatizzate, ad esempio, i Consorzi di bonifica, le aziende municipalizzate e più in generale, le aziende pubbliche privatizzate.

SR

## Liberi professionisti

### Aggiornati i coefficienti per le ricongiunzioni

**L'**Inps ha aggiornato i coefficienti per la determinazione degli oneri di ricongiunzione dei liberi professionisti che chiedono di rateizzare il pagamento: l'interesse di rateazione è stabilito nella misura dello 0,5%. Sono interessati alla ricongiunzione i liberi professionisti che vogliono riunire presso l'Inps i contributi accreditati presso la Cassa, o riunire presso quest'ultima i contributi accreditati all'Inps. L'onere di ricongiunzione in tali casi può essere rilevante, in quanto viene maggiorato degli interessi 4,5%, calcolati in funzione dell'età, della retribuzione

e dell'anzianità contributiva. Può essere richiesta la rateizzazione non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, maggiorata degli interessi di cui sopra. Con l'introduzione del sistema di "cumulo" gratuito, esteso anche alle casse dei liberi professionisti, la ricongiunzione in commento in genere non è conveniente.

SR

## Statali titolari di AOI

### Uscita obbligatoria a 65 anni

**I**l dipendente pubblico iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps e titolare di assegno ordinario di invalidità Inps (AOI), conserva le regole e le deroghe previste per età nell'Inps per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata: 61 anni di età per gli uomini, 56 anni per le donne, con almeno 20 anni di contributi, con invalidità almeno dell'80%, 12 mesi di finestra mobile. L'Amministrazione competente che in carico il lavoratore titolare di AOI e che perfeziona

i requisiti di cui sopra, deve collocarlo forzatamente in pensione di vecchiaia anticipata, al compimento del 65° anno di età. Non occorre pertanto attendere l'età di 67 anni, ordinariamente prevista per la trasformazione dell'AOI in pensione di vecchiaia. In tali casi, le Amministrazioni dovranno richiedere all'Inps l'accertamento dell'invalidità dell'80%.

SR

## Dirigenti medici

### Trattenimento in servizio sino a 70 anni

**M**edici in servizio fino a 70 anni! Un emendamento al Decreto mille proroghe consente al dirigente medico del Servizio sanitario nazionale, di richiedere il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'interessato, per proseguire il lavoro, dovrà presentare la domanda di trattenimento in servizio all'Amministrazione di appartenenza, anche se in virtù della prosecuzione, dovesse superare 40 anni di servizio effettivo. Attualmente la normativa prevede il limite per la permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, a 65 anni di età, con la possibilità,

su richiesta, di rimanere in servizio oltre il 65° anno di età per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, purché non sia superato il limite dei 70 anni di età. L'Amministrazione può accordare la prosecuzione in commento a patto che la permanenza in servizio non dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. Nel servizio effettivo sono da ricomprendere tutte le attività lavorative effettivamente rese sia nei confronti dell'Amministrazione di appartenenza che nei confronti dello Stato. Sono esclusi gli anni valorizzati attraverso il riscatto degli studi ed i periodi assicurativi ricongiunti da altre gestioni previdenziali.

LUCIA CICCAGLIONE



## Quota 100 in "epoca Covid"

### Cumulabile per il personale sanitario

**C**ome certamente il lettore saprà, la pensione in Quotaroo prevede l'incumulabilità con qualsiasi reddito da lavoro dipendente o autonomo. Fino al termine dell'emergenza sanitaria, le amministrazioni competenti possono richiamare in servizio il personale medico ed infermieristico già in pensione, per una durata massima di sei mesi. Il decreto sull'emergenza Covid 19 prevede una deroga al divieto per quei pensionati in Quotaroo, di svolgere attività di lavoro

retribuite, rendendo cumulabile la pensione con il reddito da lavoro, per la durata dell'emergenza. Al termine del periodo di lavoro però, dovranno comunicare all'Inps, tramite il modello Ap139, il reddito percepito, indicando alla sezione 4 la citazione "Emergenza Covid 19" ed allegando la documentazione comprovante l'incarico conferito.

SR

## Colf e badanti

### Da ottobre nuove indennità in busta

Aumento di 12 euro lordi da gennaio, nuove indennità e contributi per badanti notturne. Lo scorso 8 settembre, le rappresentanze sindacali e datoriali dei lavoratori domestici, hanno sottoscritto il nuovo contratto decorrente dal 1° ottobre. In aggiunta ad un aumento dei minimi retributivi, tra le novità spicca l'inquadramento unico per le babysitter, una indennità per i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, il versamento contributivo per le badanti notturne. **Profili professionali.** È previsto l'inquadramento unico nel livello B Super per le attività di baby-sitting, fino ad oggi ricondotte sia al livello A Super che al livello C Super. Nel profilo D Super, all'interno dei vari profili professionali è stata inserita la figura dell'educatore formato. Si tratta, in sintesi, del lavoratore che attua specifici interventi volti a favorire l'inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà, perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell'apprendimento o relazionali. **Minimi retributivi.** Con decorrenza dal primo gennaio del prossimo anno, aumenta-

no i minimi retributivi, mentre dal primo ottobre 2020 decorrono alcune nuove indennità. Il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS, aumenterà di € 12 lordi ed in proporzione saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli. Per le attività di baby-sitting per la cura di un bambino fino al compimento del 6° anno d'età, viene stabilita un'indennità di € 115,76/mese. Per l'addetto all'assistenza di più di una persona non autosufficiente, è riconosciuta un'indennità di € 100/mese. Al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019, in relazione al livello d'inquadramento, spetta un'indennità variabile da 8 a 10 euro mensili. Per tutti i lavoratori suddetti, gli aumenti possono essere assorbiti da eventuali trattamenti superminimi individuali. **Retribuzioni e contribuzione per prestazioni notturne.** Riguardano le "discontinue prestazioni notturne di cura alla persona" e le "prestazioni esclusivamente di attesa". Sono rideterminati i livelli retributivi a seconda dell'attuale profilo contrattuale ed adeguate le retribuzioni se la collocazione temporale delle prestazioni è compresa tra le ore 20 e le ore 8. Per il personale non convivente, obbligo di fornitura della prima colazione, della cena e di un'adeguata sistemazione per la notte. Al personale convivente devono essere garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, l'orario convenzionale di lavoro è pari a 8 ore giornaliere. Al personale assunto per garantire la presenza notturna,

se la durata della presenza è compresa tra le ore 21 e le ore 8, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo, viene riconosciuta una specifica retribuzione. Se al lavoratore vengono richieste prestazioni diverse dalla presenza, queste non dovranno essere considerate lavoro straordinario ma retribuzione aggiuntiva sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo contributivo, l'orario convenzionale di lavoro è pari a 5 ore giornaliere, oltre alle ulteriori prestazioni eventualmente svolte e retribuite.

CT



### DOMANDE DI REDDITO DI CITTADINANZA SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Cause di interruzione nell'erogazione del Reddito di Cittadinanza entro i 18 mesi	Durata della nuova domanda	Rinnovo
Variazioni del nucleo familiare incidenti sul diritto	La nuova domanda non è trattata come "prima domanda".	Completato il periodo di 18 mesi, è possibile presentare la domanda di rinnovo del Reddito di Cittadinanza, previa sospensione di un mese prima di ciascun rinnovo
Motivi diversi dall'applicazione di sanzioni: incremento del reddito familiare, rinuncia, comunicazione della perdita dei requisiti	Avrà durata complessiva non superiore al periodo residuale non goduto	
Incremento del reddito familiare dovuto ad un nuovo lavoro, a condizione che la nuova domanda sia presentata trascorsi non meno di 12 mesi dall'interruzione	La domanda di RDC è trattata come "prima domanda" ed avrà una durata complessiva di 18 mesi	
Revoche e sanzioni	La domanda di RDC può essere presentata solo decorsi i 18 mesi (o 6 mesi se presenti nel nucleo familiare minori o disabili), dalla revoca o dall'applicazione della sanzione. Verrà trattata come "prima domanda" con durata complessiva di 18 mesi	

## Reddito di Cittadinanza

### La domanda di rinnovo

I nuclei familiari che hanno fruito del Reddito di cittadinanza (RDC) da aprile 2019, potranno presentare ad ottobre la domanda di rinnovo per ulteriori 18 mesi. La presentazione nei mesi successivi non fa decadere dal diritto, comporta solo lo slittamento dei 18 mesi di durata del beneficio. Il RDC può essere rinnovato su domanda per ulteriori 18 mesi, previa sospensione per un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non interessa la Pensione di cittadinanza. Nel mese di settembre 2020 è terminata l'erogazione dell'RdC per i nuclei familiari che ne hanno beneficiato fin dalla prima erogazione di aprile 2019. I nuclei familiari potranno presentare la domanda di rinnovo ad ottobre 2020, utilizzando i consueti canali per la presentazione della prima domanda, anche tramite il **Patronato INAC**.

Nulla cambia in merito ai requisiti ed agli obblighi disposti con la prima erogazione, tra gli altri, l'obbligo di accettazione della prima offerta utile di lavoro ovunque sia collocata nel territorio italiano, salvo nel nucleo siano presenti componenti con disabilità. Nella circostanza appena ricordata, l'obbligo di accettazione dell'offerta resta limitato a proposte entro i cento chilometri dalla residenza del beneficiario. Nel caso in cui si sia verificata un'interruzione nell'erogazione del RDC prima della scadenza del termine dei 18 mesi, non si può parlare di "rinnovo": si tratta di prosecuzione della domanda originaria per il periodo residuo sino a concorrenza dei 18 mesi, oppure di una nuova prima domanda con azzeramento del "contatore".

CT

## Naspi e Dis-Coll: Proroga di altri due mesi

L'emergenza sanitaria ancora in corso, ha portato il Governo a disporre un'ulteriore proroga delle indennità Naspi e Dis-Coll a favore dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori che hanno già beneficiato della proroga disposta dal Decreto Rilancio, per le prestazioni scadute tra il 1° marzo ed il 30 Aprile. Altri due mesi di indennità quindi, per la generalità dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, in scadenza tra il 1° maggio ed il 30 giugno. La proroga, al pari di quanto stabilito in occasione del precedente rinnovo, verrà riconosciuta d'ufficio dall'Inps. Unica condizione posta, è che lo stesso soggetto non abbia percepito una delle indennità Covid 19 disposte dal Governo in conseguenza della riduzione o

sospensione dell'attività lavorativa durante l'emergenza sanitaria, quali ad esempio, le indennità di 600 o 1.000 euro per i lavoratori dipendenti, autonomi, collaboratori, professionisti con partita Iva. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. I titolari di Naspi avranno i due mesi aggiuntivi coperti da contribuzione figurativa. I titolari di Dis-Coll invece, non hanno una similare copertura contributiva. Le mensilità aggiuntive non verranno erogate a chi ha fruito della stessa indennità ma in forma anticipata, finalizzata all'avvio di un'attività economica.

GC

## Covid 19: Infortunio sul lavoro

Una gran parte delle infezioni da Covid 19 sono state contratte sul posto di lavoro. I lavoratori interessati alla suddetta casistica possono richiedere all'Inail il riconoscimento di quell'evento, quale infortunio sul lavoro. Questa la sintesi di una recente nota dell'Istituto, che oltre a rassicurare il datore di lavoro circa la responsabilità verso i propri dipendenti contagiati, riconosce l'assenza dal lavoro del lavoratore quale infortunio assicurato. Il riconoscimento dell'origine professionale del contagio si fonda su un giudizio di

ragionevole probabilità ed è estraneo ad ogni valutazione in merito agli eventuali comportamenti omissivi del datore di lavoro, che possano essere stati causa del contagio. Una ulteriore circolare dell'Inail definisce e classifica i lavoratori tutelati:

- lavoratori ad elevato rischio di contagio, come il personale che opera negli ospedali, nelle case di riposo e in altri ambiti sociali pubblici e privati (professionisti sanitari medici, infermieri, tecnici sanitari, OSS ed altri operatori sanitari);

- lavoratori che sono a contatto diretto con l'utenza, come gli addetti ai front-office, alla cassa, alle prenotazioni; come pure tecnici ospedalieri, addetti alle pulizie o al trasporto di persone in ambienti sanitari e similari, ecc.;
- lavoratori che svolgono attività diverse dai casi sopra citati, che comunque ritengono di aver contratto il virus a causa in circostanze di lavoro.

GC

  
ANP  
Associazione Nazionale Pensionati

APPELLO

A tutela della salute dei pensionati

## Aderite alla vaccinazione antinfluenzale

Il vaccino antinfluenzale è, al momento attuale, lo strumento di prevenzione della malattia più semplice ed efficace ed è fondamentale per proteggere la popolazione ed evitare complicazioni soprattutto in persone vulnerabili.

Quest'anno vaccinarsi contro l'influenza è ancora più importante per:

- Evitare la co-circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2;
- Semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti.



**ANP-Cia** in vista della imminente stagione invernale, **INVITA** tutta la popolazione e in particolare i cittadini oltre i 60 anni di età ad **ADERIRE alla vaccinazione antinfluenzale** che rappresenta l'arma migliore per aiutare a prevenire una doppia epidemia di influenza e COVID-19

  
AGRICOLTORI ITALIANI

## Under 14 in quarantena? Smart working e congedi parentali per i genitori

I genitori di figli in quarantena per contatti scolastici, hanno la possibilità di usufruire del lavoro in smart working o di un congedo straordinario fino alla fine dell'anno. In linea generale, solo uno dei due genitori può lavorare in modalità agile per parte o per tutto

il periodo in cui il figlio è in quarantena. Se la tipologia di lavoro in cui è impegnato il genitore non consente lo svolgimento in modalità agile, l'interessato può richiedere il congedo parentale. Il congedo viene indennizzato con un importo pari al 50% della retribuzione. Per i

giorni in cui il genitore fruisce di una delle due possibilità appena illustrate, l'altro genitore non può beneficiarne. Il congedo in commento non può essere fruito in modalità oraria ed è previsto solo per i lavoratori dipendenti. È preclusa la possibilità di utilizzare sia lo

smart working che il congedo straordinario ad entrambi i genitori, se uno dei due non svolge alcuna attività lavorativa, perché ad esempio, è disoccupato o è in ferie.

LUCIA CICCAGLIONE

